



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO

Per l'affidamento triennale del servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e/o morsicatori vaganti catturati nel territorio comunale compreso lo smaltimento di carcasse.

CIG:71698180FD

- art.1 - Oggetto dell'Appalto
- art.2 – Durata e importo base d'asta
- art.3 – Indicazioni generali
- art.4 - Consegna e ritiro animali
- art.5 – Modalità di ricovero
- art.6 – Controlli
- art.7 – Decesso cani ricoverati
- art.8 – Obblighi dell'affidatario
- art.9 – Affidamento a terzi
- art.10 – Verifiche e controlli
- art.11 – Il personale
- art.12 – Sostituzione ed integrazioni di personale addetto al servizio
- art.13 - Norme igienico-sanitarie
- art.14 – Tutela dei lavoratori
- art.15 – Ulteriori applicazioni della normativa
- art.16 – Fatturazione e pagamento del compenso
- art.17 – Penalità
- art.18 – Risoluzione anticipata del contratto
- art.19 – Diritto di recesso dal contratto
- art.20 – Spese,Imposte e Tasse
- art.21 – Controversie e Foro competente
- art.22 – Divieto di subappalto e di cessione
- art.23 – Svincolo della cauzione
- art.24 – Assicurazione
- art.25 – Spese Contrattuali
- art.26 – Ampliamento/Riduzione del servizio
- art.27 – Aggiudicazione, avviamento del servizio e stipulazione del contratto
- art.28 – Luogo della stipulazione
- art.29 – Responsabile del procedimento

Art. 1 - Oggetto dell'appalto - L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi pericolosi ed in stato di abbandono, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Quarto, non reclamati da privati cittadini, catturati dal Servizio Veterinario della competente ASL e dallo stesso consegnati alla struttura di ricovero, ai sensi della Legge n. 281/91 e s.m.i.

Art. 2 – Durata e Importo a base d'asta – L'appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula del contratto che sarà rogato dopo l'acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 .

L'importo giornaliero a base d'asta è pari ad € 2,50 oltre IVA per giorno e per ciascun singolo animale, ed è onnicomprensivo di qualsiasi onere relativo a mezzi e personale per l'epletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento compreso lo smaltimento carcasse.

Considerando un numero complessivo medio presunto mensile di 120 cani , l'importo complessivo annuo del servizio ammonta presumibilmente ad € 330.000,00 compreso oneri per la sicurezza.

Il prezzo offerto al netto di IVA dovrà essere mantenuto per l'intera durata dell'appalto. Al momento dell'affidamento la ditta aggiudicataria dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani ospitati in precedenza in altra struttura.

L'appalto in oggetto è finanziato con Fondi del Bilancio Comunale – Capitolo 2344020.

Si precisa che questa stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere al calcolo delle spese per la sicurezza imputabili a interferenze e lla redazione del DUVRI in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltanti. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.

Art. 3 – Indicazioni generali – L'affidatario del servizio è tenuto a svolgere le prestazioni convenzionate secondo quanto prescritto nel presente capitolato, nel disciplinare nonchè per quanto previsto nelle disposizioni di Legge.

Art. 4 – Consegna e ritiro degli animali – Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall'ASL competente o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell'Ente, su segnalazione del Corpo di Polizia Locale di questo Ente. Tale ditta, all'atto della cattura, dovrà redarre verbale d'affidamento, in duplice copia di cui una agli atti del predetto Corpo di Polizia e l'altra per la struttura di ricovero.

Art. 5 – Modalità di ricovero – L'ASL provvederà al tatuaggio dell'animale e trasmettere al Corpo di Polizia locale un ascheda contenente i seguenti dati:

- data e numero del verbale di affidamento;
- i dati fisici dell'animale;
- numero del tatuaggio o microchip.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro del cane. La presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione su apposito registro. La ditta aggiudicataria non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previa autorizzazione del corpo di polizia locale. La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali, secondo regole di buona condotta e diligente cura. Il registro di presa in carica del cane deve contenere apposita scheda segnaletica nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale, dalla quale

risulti il numero di tatuaggio e/o microchip, la data d'ingresso – con foto del cane – la data ed il tipo delle eventuali vaccinazioni, l'eventuale data d'uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento e l'eventuale data di decesso.

La ditta aggiudicataria s'impegna a ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili. La cessione dei cani è fatta solo dietro compilazione di apposita scheda nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell'animale ceduto e della persona che lo ritira.

La scheda di cessione è debitamente sottoscritta da chi provvede al ritiro del cane, al fine dell'assunzione di specifica responsabilità a garanzia del buon trattamento dell'animale. La cessione dell'animale viene sollecitamente comunicata al Crpo di Polizia Locale a cura della ditta aggiudicataria per consentire i riscontri, gli accertamenti e gli eventuali adempimenti del caso. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico con tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale di affidamento, data e numero tatuaggio e/o microchip, decesso o affidamento a terzi).

Art. 6 – Controlli - L'Ufficio Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti:

- controllo e verifica dei verbali d'affidamento;
- visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie;
- rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria;
- liquidazione, delle competenze spettanti all'affidataria del servizio.

Art. 7 – Decesso dei cani ricoverati – In caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione al Corpo di Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell'ASL competente il quale provvederà a redigere apposito verbale prima dell'inoltro presso un impianto autorizzato ai sensi del D. L.vo n.508/92.

Art. 8 – Obblighi dell'affidatario – La ditta affidataria dovrà provvedere a:

- a) sistemare i cani in gabbie consecutive;
- b) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- c) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- d) assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- e) tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
- f) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della ditta affidataria;
- g) compilazione di schede anagrafiche e sanitarie dalle quali si evince lo stato di salute di ciascun cane e compilazione di scheda comportamentale per ciascun cane;
- h) trattamenti antiparassitari;
- i) vaccinazioni settivalente annuale;
- j) vaccinazioni antirabbica;
- k) profilassi mensile contro la filaria;
- l) test ematologico per filaria;
- m) test ematologico per leishmania;
- n) tolettatura dei cani secondo necessità;

- o) prestazioni chirurgiche;
- p) eutanasia (solo su indicazione del medico veterinario);
- q) tenuta dei registri di carico e scarico degli animali;
- r) rendicontazione trimestrale degli animali con certificato veterinario relativo allo stato di salute degli stessi.

Eventuali interventi non compresi nelle su indicate voci dovranno essere preventivamente concordati. La ditta aggiudicatrice dovrà, inoltre, provvedere, a sue spese e con propri mezzi, debitamente autorizzati, al trasporto e collocamento dei cani nel proprio rifugio.

Inoltre provvederà con propri mezzi di trasporto e sue spese, al trasferimento nella propria struttura dei cani del Comune di Quarto, attualmente ricoverati in altro canile.

Art. 9 – Affidamento a terzi – Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia l'aggiudicataria potrà procedere direttamente, previo parere del Servizio Veterinario pubblico dell'ASL, dandone comunicazione al Comune di Quarto. In tal caso la ditta non avrà nulla a pretendere dall'Ente per la riduzione degli introiti.

Art. 10 – Verifiche e controlli – Al Servizio Veterinario dell'ASL competente è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulle struttura convenzionata.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.

Art. 11 – Il personale – Il personale adibito all'espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto al precedente articolo 10.

Il personale è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, di invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

Art. 12 – Sostituzioni ed integrazioni di personale addetto al servizio – La sostituzione del personale indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere immediata o comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all'utenza. Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente dell'aggiudicatario saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.

Nell'ipotesi di variazione

, sostituzione del personale l'aggiudicatario è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti all'ufficio della Polizia Locale.

Art. 13 – Norme igienico sanitarie – L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare il rispetto di tutte le norme di carattere igienico sanitario previste dalla vigente normativa e riferite al personale addetto al servizio. Tutto il personale addetto dovrà essere in regola con la normativa vigente in campo sanitario per lo svolgimento del proprio lavoro e sarà comunque compito dell'aggiudicataria l'aggiornamento dello stesso e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

Art.14 – Tutela dei lavoratori – L'aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all'applicazione di tutte le disposizioni previste nel CCNL di settore, e di quelle dettate dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di

disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune di Quarto, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 17 e 28 del D. Lgs n.81/2008 o nei casi previsti, copia del piano di sicurezza di cui agli artt.89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad effettuare ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti.

L'appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture, in tal caso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall'art.26 del D. Lgs n.81/2008, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante. In particolare, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell'appalto, di cui al presente capitolato, e consegnarlo al Settore Polizia Locale del Comune di Quarto. Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifiche norme di legge. Nel luogo di esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, dovranno sempre essere disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d'opera, veicoli e quant'altro usato dall'affidatario per l'esecuzione dell'appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l'eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge. Il personale della ditta aggiudicatario, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul territorio comunale ed all'interno della propria struttura, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 15 – Ulteriori applicazioni della normativa – L'aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornata inviando al Comune apposito fascicolo per ciascun operatore contenente:

- certificato d'identità con fotografia di riconoscimento;
- certificati attestante la frequenza a corsi formativi regionali e/o di altri Enti e/o di esperienze acquisite e attestata nel campo;
- certificazione sanitaria di idoneità al lavoro;
- curriculum professionale con certificato di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo.

L'aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs n.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario s'impegna a garantire la stabilità degli operatori riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento assistenziale e/o educativo.

Art. 16 – Fatturazione e pagamento del compenso – I compensi spettanti per effetto dell'appalto corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo

ricovero verranno erogati con cadenza trimestrale dalla presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge.

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante l'elenco dei cani ospitati presso la struttura con numero del tatuaggio e/o microchip; la data di entrata; la data di uscita; i relativi giorni di presenza.

Art. 17 – Penalità - In caso di accertate inadempienze contrattuali l'Ente contesterà le stesse, per iscritto, assegnando un termine per il relativo superamento.

In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, l'Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

- euro 1.500,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie;
- euro 3.000,00 per mancanza di registrazione e/o carenza di registrazione e tenuta dei registri delle presenze dei cani ovvero discordanza tra le registrazioni e le presenze reali dei cani;
- euro 5.000,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie che arrechino danni irreversibili agli animali.

L'applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a tal proposito si applica il disposto dell'articolo successivo.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

Art. 18 – Risoluzione anticipata del contratto – L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- maltrattamento degli animali;
- abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
- inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuali, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
- mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale dipendente;
- cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
- procedure concorsuali e/o frode;
- non ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato;
- ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali;
- inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico sanitarie;
- inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge n.266/2002;
- in tutte le altre ipotesi in cui l'inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l'Amministrazione comunale e di riflesso per l'utenza.

Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore con la conseguente risoluzione del contratto che esporrà la ditta appaltatrice all'impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Quarto per cinque anni (art.80 D. L.vo n.50/2016). Nell'ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione Comunale. La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta l'incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ditta.

Art. 19 – Diritto di recesso dal contratto – Alla ditta appaltatrice non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; diversamente la

ditta sarà tenuta al pagamento di apposta penale. Nel caso di risoluzione anticipata da parte dell'Amministrazione comunale del contratto di appalto, sarà dato preavviso all'affidatario almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20 – Spese, Imposte e Tasse – Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro, le spese di pubblicazione del bando e avvisi, rimborsando le spese sostenute dalla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione ovvero trattenute sulla prima liquidazione. Agli effetti fiscali si da atto che il presente appalto è soggetto all'imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.

Art. 21 – Controversie e Foro competente – Per le controversie relative all'esecuzione del contratto il Foro competente sarà quello di Napoli.

Art. 22 – Divieto di cessione – E' vietata, pena la risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione versata, la cessione totale o parziale in sub-appalto del servizio senza preventiva autorizzazione per iscritto da parte dell'Amministrazione Comunale. E' vietata la cessione del presente appalto, ogni atto in tal senso è nullo. La cessione del credito è disciplinata dall'art.106, c.13 del D.Lgs n.50/2016.

Art. 23 – Svincolo della cauzione – L'Amministrazione Comunale, è tenuta allo svincolo della cauzione all'aggiudicatario immediatamente dopo la liquidazione dell'ultima fattura relativa al servizio, previa certificazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Capo Settore della Polizia Locale o di chi per esso incaricato.

Art. 24 – Assicurazione - L'aggiudicatario è tenuto, entro trenta giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuto affidamento del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza, per responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell'aggiudicatario nell'espletamento dei servizi, dovrà avere i massimali non inferiori:

ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro;
ad euro 1.000.000,00 per danni a persone;
ad euro 500.000,00 per danni a cose.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio. L'aggiudicatario si impegna a presentare all'amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio. ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'aggiudicatario. L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. L'amministrazione comunale è responsabile per il proprio personale per danni, infortunio o altro che dovessero occorrere allo stesso nel corso del servizio e garantisce che ogni onere relativo è a carico della stessa.

Art. 25 – Spese Contrattuali – L'aggiudicatario è tenuto a sostenere tutte le spese inerenti la stipula del contratto di appalto.

Art. 26 – Ampliamento/Riduzione del servizio – Nei seguenti casi: a) assenza o carenza di utenza al momento dell'avvio del servizio e/o nel corso dell'espletamento del servizio, b) necessità di aumentare o diminuire le prestazioni nel corso del periodo di durata dell'appalto.

L'Amministrazione comunale potrà ampliare o ridurre gli obblighi dell'affidatario secondo le regole del presente capitolato ed alle medesime condizioni dell'offerta.

Art. 27 – Aggiudicazione, avviamento del servizio e stipulazione del contratto – L’aggiudicazione definitiva sarà determinata con atto dirigenziale. L’amministrazione si riserva il diritto di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva se dovesse ritenere, a suo giudizio insindacabile, pregiudicati gli interessi del comune e di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 28 – Luogo della stipulazione – la stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Quarto – Via E. De Nicola n.8.

Art. 29 – Responsabile del procedimento – Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dell’art.31 del D. Lgs n.50/2016, il responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Art. 30 – Privacy – ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dal Comune di Quarto per le sole finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice.

Il Comandante della Polizia Locale
Maggiore Castrese Fruttaldo